



**Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca**

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 30.09.2020

Oggetto: Determinazioni in merito a nuova IMU anno 2020 – Approvazione aliquote.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** ore **21.26** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione **STRAORDINARIA** con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Carrara Federico	X		Carmignani Marco		X
Fantozzi Vittorio	X		Donatini Fulvio	X	
Lunardi Ugo	X		Alfani Simona		X
Galligani Luca	X		Capocchi Francesco	X	
Nesti Juri	X		Carrara Silvano	X	
Tocchini Andrea	X		Seghieri Davide	X	
Bassini Marzia	X				

E' presente l'assessore esterno Sig.ra Simona Pieretti.

Assume la presidenza il Sig. FEDERICO CARRARA, nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa FRANCESCA GRABAU.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea ad esaminare il punto inserito nell'ordine del giorno.

O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del

Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020);

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, il quale, all'articolo 107, in ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, rinvia al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RITENUTO quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote della nuova IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione con la seguente articolazione:

IMU 2020

1)	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;</p>	ESENTE
2)	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze Detrazione : Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);</p>	0,35 % 200,00
3)	<p>AREE EDIFICABILI</p>	1,06 %
4)	<p>ALTRI FABBRICATI (comma 754)</p> <p>ALTRI FABBRICATI CAT D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 0,76 % quota comune 0,3 % (comma 753 L. 160/2019)</p>	1,06 % 1,06 %
5)	<p>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751) TERRENI AGRICOLI ad uso da parte dei coltivatori diretti (comma 758)</p>	ESENTI
6)	<p>TERRENI AGRICOLI non ad uso da parte di coltivatori diretti (comma 752)</p>	1,06%
7)	<p>UNITA' IMMOBILIARI concesse in comodato (comma 747)</p>	0,99% Imponibile le Ridotto del 50%

8)	UNITA' IMMOBILIARI locate a canone concordato (comma 760)	0,86% Imponibi le Ridotto del 75%
----	--	--

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

D E L I B E R A

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

IMU 2020

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	ESENTE
2)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze Detrazione : Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);	0,35 % 200,00
3)	AREE EDIFICABILI	1,06 %
4)	ALTRI FABBRICATI (comma 754) ALTRI FABBRICATI CAT D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 0,76 % quota comune 0,24 % (comma 753 L. 160/2019)	1,06 % 1,06 %
5)	FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751) TERRENI AGRICOLI Comma (752)	ESENTI
6)	TERRENI AGRICOLI non ad uso da parte di coltivatori diretti (comma 752)	1,06%
7)	UNITA' IMMOBILIARI concesse in comodato (comma 747)	0,99% Imponibile le Ridotto del 50%
8)	UNITA' IMMOBILIARI locate a canone concordato (comma 760)	0,86% Imponibile le Ridotto del 75%

2. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale;
3. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia dando atto, da subito, che per effetto della nuova disciplina normativa, devono intendersi superate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con la stessa.
4. **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima”.

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTO il parere di regolarità tecnica- contabile del titolare d'area interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.11
Votanti:	n.11
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 3 (I Consiglieri capocchi, Carrara Silvano e Seghieri)
Astenuti:	n. //

DELIBERA

– DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area "Finanziaria" - Ufficio Tributi;

.DI DARE ATTO:

.che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso dal competente organo, il parere che si allega al presente atto, sotto la lettera A);

.che notizia dell'assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

.che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

.che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi;

Il Presidente vista l'urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.11
Votanti:	n.11
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 3 (i Consiglieri Capocchi, Carrara Silvano e Seghieri)
Astenuti:	n. //

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

A)



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

AREA "FINANZIARIA"
UFFICIO TRIBUTI

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE - ART. 49 COMMA 1
D.LGS. N. 267/2000**

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:

**"DETERMINAZIONI IN MERITO A NUOVA IMU ANNO 2020 - APPROVAZIONE
ALIQUOTE"**

La sottoscritta Cinzia Carrara, Titolare ad interim dell'Area "Finanziaria", a ciò abilitata in virtù della determina sindacale n. 31 del 22.07.2020;



Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, dal punto di vista tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE FAVOREVOLE di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione in L. 07.12.2012, n. 213.

Montecarlo, li 28.09.2020

IL Titolare dell'Area
Cinzia Carrara





**Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Federico Carrara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Grabau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo online il 6 OTT 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecarlo, li 6 OTT 2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cinzia Carrara

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Montecarlo, li 6 OTT 2020



Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai
sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara
